

BANDO
RELATIVO ALLA
**FORMAZIONE CONTINUA A INIZIATIVA
AZIENDALE – LEGGE n. 236/93**
PIANI CONCORDATI TRA LE PARTI SOCIALI
Anno 2010

INDICE

PREMESSA		2
Cap. 1 DEFINIZIONI		2
	a) Azioni finanziabili / Forme di intervento	2
	b) Beneficiari dei contributi	2
	c) Destinatari delle azioni	3
	d) Determinazione della localizzazione dei beneficiari	3
	e) Definizione della dimensione d'impresa	4
Cap. 2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI		4
	a) Ambiti prioritari e azioni formative ammissibili	4
	b) Limiti di durata degli interventi finanziabili	5
	c) Interventi formativi esclusi o soggetti a particolari vincoli	5
Cap. 3 RISORSE DISPONIBILI		5
	a) Riparto delle risorse per ambito prioritario	5
	b) Riduzioni di stanziamento	6
	c) Variazioni di destinazione delle risorse	6
	d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato	6
	e) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo	7
Cap. 4 LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI		7
	a) Costi ammissibili	7
	b) Determinazione dei preventivi di spesa	7
	c) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa	9
Cap. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE		9
	a) Composizione del progetto e della relativa domanda di contributo	9
	b) Forme e scadenze di presentazione delle domande	9
	c) Documentazione facente parte integrante della domanda	10
	d) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda	11
Cap. 6 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE		12
	a) Verifiche di ammissibilità della domanda	12
	b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi/interventi	12
	c) Correzioni d'ufficio	12
	d) Nucleo di valutazione	12
	e) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza	13
	f) Criteri di valutazione di merito	13
	g) Formazione delle graduatorie	13
	h) Attività escluse	14
Cap. 7 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI		14
	a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative	14
	b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi	14
	c) Variazioni in corso d'opera	15
	d) Certificazioni delle competenze acquisite	15
	e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi	15
	f) Controllo e rendicontazione	16
	g) Pubblicizzazione delle attività	16
	h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue	16
	i) Penalità	16
	l) Scadenza dell'autorizzazione	17
Cap. 8 DISPOSIZIONI FINALI		17
	a) Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione	17
	b) Stipulazione dell'atto di adesione e modalità di finanziamento delle attività	17
	c) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare	18
Cap. 9 INFORMATIVA		18
Allegato "A"	Criteri per la determinazione delle dimensioni aziendali	19

PREMESSA

Con il presente provvedimento la Provincia di Torino regola, nel rispetto dell'Atto di Indirizzo Regionale approvato con la D.G.R. n. 34-8845 del 26/05/2008 e successivamente integrato e modificato con D.G.R. n. 12-9530 del 2/09/2008, l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale conferite con la D.G.R. n. 15-4882/2001, in applicazione della Legge Regionale n. 44/2000, relative alle azioni oggetto dei contributi nazionali di cui alla L. n. 236/1993, secondo le modalità previste dal D.D. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 40/Cont/V/2007 (G.U. n. 126 dell'1/06/2007), per gli interventi a sostegno della formazione continua dei lavoratori occupati, realizzabili nel periodo 2010/2011 da parte dei soggetti indicati all'art.11 della L. R. n. 63/1995, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento della Commissione (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008.

Cap. 1) DEFINIZIONI

1a) Azioni finanziabili / Forme di intervento

Si intendono finanziabili, a valere sui fondi di cui al presente Bando, le azioni formative costituite da **piani di formazione a iniziativa aziendale** rivolti alle tipologie di lavoratori previste dal D.D. n. 40/Cont/V/2007 ascrivibili agli ambiti territoriali e settoriali definiti in sede concertativa dal Segretariato per la Formazione Professionale e l'Orientamento; tali ambiti sono recepiti dal Bando e ne costituiscono le specifiche azioni.

I suddetti piani di formazione devono essere oggetto di specifici accordi aziendali previamente sottoscritti e sono costituiti da interventi formativi, i quali si intendono distinti, in funzione del rapporto tra destinatari ed operatore titolare, nei seguenti tipi:

- 1) Formazione Diretta**, rivolta ad occupati dell'operatore titolare della domanda, sia esso Impresa, Agenzia formativa o Consorzio di imprese.
- 2) Formazione Indiretta**, rivolta ad occupati di terzi committenti, quando l'operatore titolare della domanda sia un'Agenzia Formativa, un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) ovvero un Consorzio di imprese. I committenti di un Consorzio di imprese devono necessariamente essere aderenti al consorzio medesimo già all'atto della presentazione della domanda.

Per ciascun intervento di formazione indiretta è obbligatoria l'identificazione preliminare della committenza.

Le attività formative di cui al presente Bando devono assumere la forma di **"corso strutturato"** : intervento formativo comprensivo di progetto didattico e operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati, preventivo di spesa.

Il corso strutturato è svolto nell'impresa/ente, utilizzando strutture e strumentazioni appositamente dedicate, oppure al di fuori di essa/o, presso altri erogatori di formazione; può essere altresì svolto in modalità mista.

Il finanziamento di corsi strutturati avviene mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in termini di durata e partecipazione, a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate per la formazione, nei limiti di cui al presente Bando e nel rispetto delle intensità previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008.

1b) Beneficiari dei contributi

In relazione alle condizioni previste e nei limiti stabiliti per ciascun tipo di azione, possono essere beneficiarie dei contributi di cui al presente Bando le categorie di operatori di seguito definite:

- **Imprese ex L. R. n. 63/95 art. 11, 1° comma, lettera d), e in generale datori di lavoro a esse assimilabili, localizzate in provincia di Torino, purché assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della Legge n. 160/1975** relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'INPS, così come modificato dall'art. 25 della Legge n. 845/1978 e s.m.i., per la formazione di lavoratori in esse occupati (formazione diretta). Si intendono compresi nella presente definizione Enti, Associazioni, Fondazioni, Studi Professionali, Agenzie per il lavoro di cui al D. Lgs. 10/09/2003 n. 276, purché assoggettati al contributo suddetto ed esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze;
- **Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.)**, costituite dalle imprese di cui al punto precedente, che intendano formare lavoratori occupati presso tutte le aziende costituenti (formazione indiretta);
- **Consorzi di imprese ex L. R. n. 63/95 art. 11, 1° comma, lettera d), localizzati in provincia di Torino**, che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese come sopra definite a essi consorziate e localizzate in provincia di Torino (formazione indiretta), oppure alle proprie dipendenze (formazione diretta). In quest'ultimo caso sarà il Consorzio a dover essere assoggettato ai contributi suddetti;

- **Agenzie formative ex L. R. n. 63/95 art. 11, 1° comma, lettere a), b) e c), localizzate in provincia di Torino**, anche tra loro in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo), che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese come sopra definite e localizzate in provincia di Torino (formazione indiretta) o alle proprie dipendenze (formazione diretta). In quest'ultimo caso sarà l'agenzia a dover essere assoggettata ai contributi suddetti. Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'agenzia formativa, come sopra definita, gli Atenei localizzati in Piemonte possono partecipare alle suddette eventuali A.T.S.

Sono inclusi nella definizione di "dipendenti" i lavoratori inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dal D. Lgs. 10/09/2003 n. 276, in quanto applicabile.

In via eccezionale, e a fronte di adeguata motivazione, possono essere finanziate dal presente Bando azioni formative destinate anche a imprese localizzate in altra provincia piemontese, purché la maggior parte delle imprese/enti committenti sia localizzata in provincia di Torino o, in caso di parità di committenti, purché la maggior parte dei lavoratori destinatari dell'intervento formativo appartenga alle imprese/enti localizzati in provincia di Torino.

Le Agenzie formative, i capofila di A.T.I. e A.T.S., i Consorzi di imprese titolari di azioni di formazione indiretta e, per le A.T.S., tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati ai sensi delle disposizioni nazionali (D.M. n. 166 del 25/05/2001) e delle disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative. In particolare **devono essere accreditati per le attività relative alla macrotipologia C - "Formazione continua"**; ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza o fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, l'operatore deve inoltre essere accreditato per le tipologie "FAD" e "H". La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa deve essere localizzata **in provincia di Torino**; inoltre, qualora venga utilizzata (purché riferita ad una sede accreditata in provincia di Torino) una sede occasionale, anche quest'ultima deve essere localizzata in provincia di Torino. Il possesso dei requisiti di accreditamento della sede operativa indicata in domanda è accertato nei termini di cui al paragrafo 5d).

1c) Destinatari delle azioni

Sono destinatari delle azioni di formazione di cui al presente Bando le seguenti categorie di lavoratori:

- a) lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato;
- b) lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori non docenti di organismi di formazione ex art. 11 L. R. n. 63/95;
- c) quadri e dirigenti privati;
- d) lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, a progetto e di apprendistato previsti dal D. Lgs. 10/09/2003 n. 276;
- e) lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria.

Le azioni svolte ai sensi del presente Bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato, possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Non sono inclusi ad alcun titolo tra i destinatari delle azioni di cui al presente Bando, in quanto non rispondenti alle condizioni di cui al D.D. n. 40/Cont/2007:

- **i dipendenti della Pubblica Amministrazione;**
- **i dipendenti delle imprese del settore agricolo, nonché di altri enti e imprese pubbliche o private non assoggettate ai versamenti contributivi sopraindicati;**
- **i titolari di impresa e i loro coadiuvanti, i soci non dipendenti, gli amministratori/consiglieri, gli agenti;**
- **i liberi professionisti (iscritti ad appositi albi), anche se titolari di studi professionali;**
- **i soci non lavoratori delle imprese cooperative (soci di capitale).**

1d) Determinazione della localizzazione dei beneficiari

Con la definizione di "localizzato in provincia di Torino", si intende un soggetto (Impresa, Consorzio, Agenzia, ATI, ATS, ecc.) che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, **abbia una o più unità locali in provincia di Torino.**

Per "lavoratori destinatari dell'intervento formativo" (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 1c) di cui sia beneficiaria l'impresa (o consorzio o agenzia o altro ente in caso di formazione per il proprio personale), **si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.**

Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente.

1e) Definizione della dimensione d'impresa

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/05/2003, recepita dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 – Allegato A) in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.

Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva appartenenza ad una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 – Allegato A.

Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi.

Cap. 2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) Ambiti prioritari ed azioni formative ammissibili

Le azioni di formazione continua realizzabili ai sensi del presente Bando e di seguito descritte, ancorché non finanziate tramite i Fondi Strutturali, si intendono assimilabili alle corrispondenti tipologie formative previste nell'ambito del P.O.R. Obiettivo 2 FSE 2007-2013 – Asse 1 "Adattabilità", in quanto destinate a perseguirne i medesimi obiettivi e rivolte alle stesse categorie di beneficiari e destinatari.

In relazione alle definizioni adottate dal D.D. n. 40/Cont/2007, sono individuati i seguenti **ambiti prioritari di intervento**:

Ambito n. 1 – Aree di crisi – Piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali inerenti situazioni di crisi in atto per le quali siano avviate le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente.

Ambito n. 2 – Sostegno alla qualificazione delle risorse umane – Piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali connessi a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sviluppo e investimento.

Ambito n. 3 – Settore aerospaziale – Piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali connessi a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sviluppo e investimento nei settori della fabbricazione, riparazione e manutenzione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi (codici Ateco 2007 30.3 e 33.16).

Ambito n. 4 – Settore automobilistico – Piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali connessi a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sviluppo e investimento nel settore della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 2007 29).

Ambito n. 5 – Settore della gommoplastica – Piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali connessi a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sviluppo e investimento nel settore della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (codice Ateco 2007 22).

Gli accordi di cui al paragrafo 1a) si intendono stipulati tra l'azienda e le R.S.U. In assenza di queste ultime, l'accordo è stipulato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali provinciali di riferimento ovvero tra le rappresentanze delle parti sociali a livello territoriale; in quest'ultimo caso l'accordo deve indicare l'impresa o le imprese interessate.

Le richieste relative a ciascun piano dovranno essere accompagnate dall'accordo suddetto (unitamente, per l'Ambito n. 1, alla documentazione relativa alla richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali) **e dall'attestazione di coerenza tra il Piano formativo e l'accordo stesso sottoscritta dall'Ente Bilaterale di riferimento.** Ove non sia costituito tale Ente Bilaterale, la presa d'atto deve essere sottoscritta congiuntamente dalle OO.SS.LL. e dalle OO.DD. provinciali o regionali.

Tale attestazione dovrà tra l'altro identificare esplicitamente l'accordo e il progetto formativo che ne deriva, e potrà indicare eventuali aggiornamenti relativi alle imprese interessate.

Nel caso di imprese che non abbiano accesso agli ammortizzatori sociali, ai soli fini dell'inserimento del piano nell'Ambito 1, l'eventuale stato di crisi è dichiarato nella suddetta attestazione.

Per ciascun ambito prioritario sono ammissibili le seguenti azioni:

- gli interventi di **formazione organizzativo – gestionale**, finalizzati allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, anche attraverso la formazione informatica e linguistica, nonché il conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti;
- gli interventi di **formazione tecnico - tecnologico – produttiva**, finalizzati allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive in senso lato e alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

2b) Limiti di durata degli interventi finanziabili

Sono finanziabili nell'ambito del presente Bando **corsi strutturati di durata compresa tra un massimo di 60 ore ed un minimo di 16 ore**; per i corsi di contenuto tecnico operativo la durata massima può essere elevata a 100 ore.

Costituiscono eccezione i corsi in materia di sicurezza elencati nella vetrina dei percorsi standard pubblicata sul sito <http://collegamenti.org> e, in generale, i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista delle normative medesime.

2c) Interventi formativi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano ammissibili ai fini del presente Bando:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di base per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008;
- i corsi riguardanti le tecniche di survival.

L'ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche è subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

Ferme restando le limitazioni previste al paragrafo 1b) per i beneficiari dei contributi ed al paragrafo 1c) per i destinatari delle azioni, si considerano finanziabili ai sensi del presente Bando:

- **i corsi in materia di sicurezza elencati nella vetrina dei percorsi standard pubblicata, in modalità ad accesso libero, sul sito <http://www.collegamenti.org>**, esclusivamente nel caso in cui la durata, i contenuti tecnico-formativi, le modalità di realizzazione e gli strumenti disponibili siano quelli approvati per il 2010 e anni seguenti dalla competente commissione regionale di settore-comparto e pubblicati nella citata vetrina all'indirizzo dedicato ai percorsi standard:
<http://www.collegamenti.org/LearningPlayers/PercRegPie/PercRegPieEle.asp>.

Cap. 3) RISORSE DISPONIBILI

3a) Riparto delle risorse per Ambito prioritario

Le risorse del presente Bando, attribuite con Determinazione della Direzione Regionale Formazione Professionale-Lavoro n. 402 del 17/09/2008 ammontano a complessivi € 1.653.698,43 derivanti da una quota-parte della dotazione prevista dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 40/Cont/V/2007 del 07/05/2007 a valere sui fondi della Legge 19/07/1993 n. 236 – art. 9.

La ripartizione delle risorse per ambiti risulta dalla seguente tabella 1):

TABELLA 1) – Bando F.C. Legge 236/93 – Anno 2010 – Piani concordati - RIPARTO FINANZIARIO		
Ambito prioritario		Disponibilità (fondi pubblici) (€)
1	Aree di crisi	459.998,58
2	Sostegno alla qualificazione delle risorse umane	843.699,85
3	Settore aerospaziale	100.000,00
4	Settore automobilistico	200.000,00
5	Settore della gommoplastica	50.000,00
TOTALE		€ 1.653.698,43

Le disponibilità eventualmente residuanti per carenza di domande o per rinuncia all'attivazione di azioni a valere su un ambito prioritario possono essere attribuite agli altri ambiti, con preferenza per quelli/o che registrano/registra una maggiore presenza di interventi non finanziati e/o in base a priorità individuate dalla Provincia di Torino.

La dotazione complessiva può essere aumentata, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, degli importi derivanti dal D.D. n. 40/Cont/V/2007 eventualmente non utilizzati per le azioni di Formazione Continua a Iniziativa Individuale dei lavoratori – Catalogo 2009, nonché degli ulteriori importi eventualmente assegnati dalla Regione Piemonte, sempre a valere sui fondi di cui alla L. n. 236/93, anche a seguito delle eventuali ridefinizioni del riparto delle risorse previste al paragrafo 3b) della Direttiva approvata con D.G.R. n. 34-9530 del 02/09/2008.

3b) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia di Torino potrà operare, anche in corso di esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati al fine di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3c) Variazioni di destinazione delle risorse

Le risorse non utilizzate sul presente Bando per carenza di domanda ammissibile o per effetto di revoche, cancellazioni, annullamenti o rinunce, possono essere destinate, con provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, all'assegnazione ai lavoratori interessati dei Voucher di partecipazione previsti dal sistema di Formazione Continua a Iniziativa Individuale.

3d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle **norme comunitarie per gli aiuti di stato** e in particolare del Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 relativo agli aiuti per la formazione (artt. 38 e 39), **qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese** per una quota, definita in relazione alla propria dimensione e al tipo di formazione erogata, **non inferiore ai valori indicati dalla tabella 2).**

TABELLA 2) – Bando F.C. Legge 236/93 – Anno 2008/09 – Quota minima di cofinanziamento privato		
	Formazione specifica	Formazione generale
Grandi imprese	75 %	40 %
Medie imprese	65 %	30 %
Piccole e micro imprese	55 %	20 %

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 20%, le percentuali suindicate sono ridotte del 10% quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c):

- persone che non abbiano un impiego retribuito da almeno sei mesi;
- persone che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che abbiano superato i cinquanta anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità di genere maggiore del 25% rispetto alla media nazionale;
- appartenenti a minoranze etniche che necessitano dello sviluppo delle proprie competenze linguistiche, formative o professionali per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- lavoratori riconosciuti disabili ai sensi di legge;
- portatori di impedimenti accertati di tipo fisico, mentale o psichico.

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese, in relazione alle rispettive finalità e contenuti in:

- **interventi di formazione specifica**, i quali comprendono insegnamenti direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, tali da conferire qualifiche non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- **interventi di formazione generale**, i quali comprendono insegnamenti non direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa e che conferiscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

Ai fini del presente Bando **tutti i tipi di formazione, diretta o indiretta, rivolti a lavoratori di una medesima impresa, si considerano interventi di formazione specifica.**

Le azioni formative per le quali preventivamente sia stata prevista la certificazione finale pubblica della qualifica/abilitazione/idoneità/patente di mestiere o le azioni di formazione indiretta **organizzate in corsi strutturati pluriaziendali**, che prevedano la contemporanea presenza in qualità di allievi di lavoratori appartenenti a due o più imprese diverse, anche se del medesimo settore produttivo, **si considerano interventi di formazione generale.** Inoltre, sulla base delle premesse del Reg. (CE) n. 800/08 del 6/08/2008 (Considerandum n. 63) e in relazione all'esigenza di promuovere le azioni volte a favorire uno sviluppo sostenibile, la Direttiva relativa alla Formazione Continua ex L. n. 236/93 – anno 2008-2010, approvata con D.G.P. n. 34-8845/2008 e s.m.i., ascrive a formazione generale gli interventi relativi alla gestione e all'innovazione in campo ambientale nonché alle tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e considera altresì interventi di formazione generale i corsi inerenti la sicurezza sul lavoro.

I contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune.

Effetto di incentivazione: l'articolo 8, comma 3, del Reg. (CE) n. 800/2008 condiziona la concessione di **aiuti alle grandi imprese** alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta che dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri:

- a) un aumento significativo per effetto dell'aiuto delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) un aumento significativo per effetto dell'aiuto della portata del progetto o dell'attività;
- c) un aumento significativo per effetto dell'aiuto dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

3e) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo

L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni intervento (corso) sulla base del costo totale in relazione alle condizioni ed alle relative intensità percentuali di cui al precedente paragrafo 3d).

Per i corsi pluriaziendali, al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento, il costo totale è ripartito e attribuito d'ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso. In tale caso, l'importo del cofinanziamento privato del corso è **costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuna delle imprese committenti del corso stesso in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali.**

L'eventuale riduzione di intensità dovuta alla presenza di soggetti svantaggiati si applica quando tutti i partecipanti di un medesimo committente si trovano in tale condizione di svantaggio.

Le imprese nonché le agenzie formative e gli altri soggetti di natura privata non classificati come impresa, purché assoggettati al versamento INPS che costituisce condizione di accesso al presente Bando, che siano titolari di corsi destinati ai propri dipendenti (formazione diretta), garantiscono la compartecipazione con risorse proprie.

Le agenzie formative, i consorzi e le aziende capofila di ATI e i capofila di ATS, che siano titolari di corsi strutturati per conto di terzi committenti (formazione indiretta) sono tenuti a garantire che questi ultimi assicurino il cofinanziamento.

Le rimanenti quote pubbliche sono a carico dello Stato per il tramite della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, nelle proporzioni definite dalla normativa vigente e compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile a una singola impresa, anche considerata nel senso estensivo di cui al paragrafo 1b), per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sul presente Bando non può in ogni caso superare la somma di due milioni di Euro; entro lo stesso limite deve essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili.

Cap. 4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

4a) Costi ammissibili

Per la definizione delle spese ammissibili sul presente Bando, si fa riferimento alle norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013 contenute nel "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione" approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 294 del 17/12/2008), nonché alle disposizioni contenute nelle "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e le richieste di rimborso" approvate dalla Regione Piemonte con determinazione n. 31 del 23/01/2009 ed eventuali successive disposizioni entrate in vigore prima dell'avvio delle attività.

4b) Determinazione dei preventivi di spesa

Il preventivo di ogni corso strutturato è scorporato in relazione ai servizi erogabili secondo le regole di seguito indicate e nel rispetto dei parametri riportati sulla successiva tabella 3), predefiniti in sede di valutazione di congruità dei costi considerando la necessità di garantire la copertura delle spese essenziali, in rapporto agli importi unitari rendicontati in esercizi precedenti, e in riferimento ai limiti indicati dall'U.E.

Il massimo importo destinabile per ogni corso alle spese di formazione, sia frontale sia a distanza, risulta dal prodotto di un importo unitario non superiore al parametro "A1" - spesa formazione base - espresso in Euro per ora per allievo, per il numero di ore del corso strutturato e per un numero di allievi denominato parametro "C1" - valore atteso allievi base - determinato in funzione del risultato formativo normalmente atteso.

Al fine di incentivare la maggiore partecipazione ai corsi, **l'importo delle spese di formazione, come sopra determinato, può essere incrementato, per la formazione diretta, da una quota aggiuntiva** risultante dal prodotto del parametro "A2" – premio spesa formazione – per il numero di ore del corso e per un numero di allievi aggiuntivo denominato parametro "C2" – incremento valore atteso allievi.

Per i corsi svolti con la modalità **FAD**, il **valore atteso** (C1 + C2) corrisponde al **numero di allievi che abbiano frequentato e dei quali sia certificato il superamento delle prove intermedie e finali previste dal relativo percorso formativo.**

Non sono ammessi interventi svolti interamente in modalità FAD.

Nel caso di interventi con FAD, le ore di formazione a distanza non possono superare l'80% delle ore complessive del corso; la quota in FAD non può tuttavia essere inferiore a 8 ore. **In ogni caso devono essere previste almeno 6 ore di intervento in modalità frontale, di cui 2 ore di introduzione in fase iniziale, 2 ore per verifica intermedia e 2 ore per verifica finale.**

L'importo destinabile per ogni corso alle spese di trasferta allievi è individuato nel costo reale di tali eventuali trasferte, nei limiti dei rispettivi CCNL, **per i soli corsi svolti interamente presso strutture esterne all'impresa**, ed è espresso in Euro con l'indicazione del numero di allievi che ne usufruiscono.

Nella definizione del costo complessivo di ogni corso strutturato **l'importo destinabile per ogni corso alle spese di retribuzione degli allievi** risulta dal prodotto del costo orario di reddito degli allievi (inclusi oneri sociali e riflessi) per il numero di ore-corso e per il numero di partecipanti per i quali è preventivabile. Ne è ammessa l'esposizione quando il corso sia tenuto entro l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda, e **solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione**, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. **L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 **la somma dell'importo relativo alla retribuzione allievi e dell'importo relativo ai costi indiretti, non può superare la somma degli importi inerenti gli altri costi dell'intervento.**

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina secondo le seguenti corrispondenze:

- per soggetti con contratto di lavoro a progetto (ex art. 61 D. Lgs. 276/2003) si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto, oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento;
- per i corsi destinati a lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria o a lavoratori occupati in situazione non operativa (a disposizione), indipendentemente dal modello organizzativo adottato, è esclusa l'esposizione del reddito dei partecipanti che pertanto non concorre neppure alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.

L'importo massimo destinabile per ogni corso, calcolato utilizzando i parametri sopra citati, deve essere percentualmente ripartito tra le seguenti macrocategorie:

- 1) **preparazione;**
- 2) **realizzazione;**
- 3) **diffusione dei risultati;**
- 4) **direzione e controllo interno;**
- 5) **costi indiretti di funzionamento;**
- 6) **reddito degli allievi in formazione.**

La voce "reddito degli allievi in formazione" si considera ascrivibile alla macrocategoria 2) – realizzazione.

Le spese ascrivibili alla macrocategoria 2) – realizzazione devono costituire almeno il 50% del totale delle spese di ciascun corso.

La percentuale di ciascuna macrocategoria, inserita a discrezione dell'operatore, fatti salvi i limiti sopra ricordati, imposti dal Reg. (CE) n. 800/2008 e dalle specifiche disposizioni amministrativo contabili, non è vincolante per l'operatore in sede di rendiconto in quanto assume il valore di indicazione statistica.

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa (principi generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti, forfetizzazione dei costi indiretti) e in generale per tutti gli aspetti di ordine amministrativo contabile non definiti dal presente Bando, si rinvia alle specifiche disposizioni a cura della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e del competente Servizio Provinciale.

4c) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa

TAB. 3) – Parametri per la determinazione delle spese di formazione (valori espressi in Euro per ora per allievo - riferiti alla formazione sia frontale sia a distanza)				
Tipo di azione	Spese essenziali (valori massimi)		Premi (valori massimi)	
	Parametro A1 Spesa formaz. base	Parametro C1 Valore atteso allievi base	Parametro A2 Spesa formaz. premio	Parametro C2 Incremento valore atteso
1) Formazione DIRETTA di occupati alle dipendenze dell'operatore titolare della domanda	€. 18,50	6	€. 5,50	6
2) Formazione INDIRETTA di occupati alle dipendenze di terzi committenti (Riservata alle Agenzie formative, ai Consorzi di imprese e alle A.T.I. e A.T.S.)	€. 11,00	14	--	--

Cap. 5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

5a) Composizione del progetto e della relativa domanda di contributo

Per progetto si intende l'insieme degli interventi proposti da un operatore titolare (corsi mono o pluriaziendali, ciascuno recante la rispettiva committenza) per un unico ambito prioritario, concorrenti alla realizzazione del Piano di formazione continua concordato tra le parti sociali. Ogni domanda può riferirsi a un solo progetto e comprende solo corsi del medesimo ambito prioritario.

L'importo del progetto è costituito in sede di presentazione dalla somma degli importi degli interventi che lo compongono; in sede di autorizzazione detto importo è rideterminato in funzione dell'ammissibilità dei suddetti interventi.

5b) Forme e scadenze di presentazione delle domande

Le domande, per le attività riferite al presente Bando, devono essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET all'indirizzo:

http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/bandi/fc_aziendale

Tutti gli operatori presenti in un progetto, sia **presentatori**, sia **committenti** dei corsi, che non siano in possesso del proprio **Codice Anagrafico Regionale**, devono richiederne **preventivamente e per tempo l'attribuzione** all'ufficio regionale a ciò preposto, tramite l'apposito programma di proposta di autoinserimento (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre i controlli ed i tempi di valutazione dei progetti, consente **l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti**; provvede inoltre alla stampa completa del modulo ufficiale di presentazione.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica**. Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **deve essere sottoscritto** dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'organismo presentatore; **deve quindi essere recapitato a:**

**PROVINCIA DI TORINO – Servizio Formazione Professionale
Ufficio Programmazione attività formative per lavoratori occupati
C.so Inghilterra, 7 – 10138 TORINO**

Il modulo originale può altresì essere sottoscritto al momento della consegna dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto presentatore, alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e di conseguenza ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

La presentazione delle domande relative al presente Bando avviene una volta nel seguente periodo di apertura del relativo sportello, **in orario di ufficio per il pubblico** (da lun. a giov. ore 9.00 – 12.00/ 14.00 – 16.00 – ven. ore 9.00 – 12.00) presso gli uffici del Servizio Formazione Professionale :

da giovedì 22 a mercoledì 28 luglio 2010

Le domande pervenute fuori dai termini sopra riportati saranno respinte. Non farà fede il timbro postale. L'eventuale apertura di ulteriori sportelli di presentazione potrà essere disposta con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

5c) Documentazione facente parte integrante della domanda

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

5c1) Documentazione di carattere generale

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- 1. modulo di domanda** compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente le dichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, l'impegno a garantire senza alcuna delega le funzioni amministrative, di direzione e di coordinamento delle attività oggetto della richiesta e l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo stesso;
- 2. fotocopia del documento di identità in corso di validità** del firmatario della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
- 3. dichiarazione** delle imprese interessate attestante l'intento di costituire l'Associazione Temporanea di Imprese e recante l'indicazione dell'impresa capofila (**solo per le A.T.I. in fase di costituzione**);
- 4. dichiarazione** degli enti interessati attestante l'intento di costituire l'Associazione Temporanea di Scopo e recante l'indicazione dell'Agenzia Formativa capofila (**solo per le A.T.S. in fase di costituzione**);
- 5. per tutti i progetti presentati a valere sull'ambito prioritario n. 1:** copia dell'accordo inerente il piano formativo aziendale + copia della richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali + attestazione di coerenza tra il piano formativo e l'accordo stesso sottoscritta dall'Ente Bilaterale di riferimento. Ove non sia costituito tale Ente Bilaterale l'attestazione deve essere sottoscritta congiuntamente dalle OO.SS.LL. e dalle OO.DD. provinciali o regionali. Tale attestazione deve tra l'altro identificare esplicitamente l'accordo e il progetto formativo che ne deriva e può indicare eventuali aggiornamenti relativi alle imprese interessate;
- 6. per tutti i progetti presentati a valere nell'ambito prioritario n. 2:** copia dell'accordo inerente il piano formativo aziendale + l'attestazione di coerenza tra il piano formativo e l'accordo stesso sottoscritta dall'Ente Bilaterale di riferimento. Ove non sia costituito tale Ente Bilaterale l'attestazione deve essere sottoscritta congiuntamente dalle OO.SS.LL. e dalle OO.DD. provinciali o regionali. Tale attestazione deve tra l'altro identificare esplicitamente l'accordo e il progetto formativo che ne deriva e può indicare eventuali aggiornamenti relativi alle imprese interessate;
- 7. per tutti i progetti presentati a valere negli ambiti prioritari n. 3, 4 e 5:** copia dell'accordo inerente il piano formativo aziendale + visura camerale della/e impresa/e committente/i dalla quale si evince l'appartenenza al settore + presa d'atto della regolarità dell'accordo medesimo sottoscritta dall'Ente Bilaterale di riferimento. Ove non sia costituito tale Ente Bilaterale l'attestazione deve essere sottoscritta congiuntamente dalle OO.SS.LL. e dalle OO.DD. provinciali o regionali. Tale attestazione deve tra l'altro identificare esplicitamente l'accordo e il progetto formativo che ne deriva e può indicare eventuali aggiornamenti relativi alle imprese interessate;
- 8. lettere di incarico delle imprese committenti**, rilasciate al soggetto presentatore della domanda (Agenzia formativa, Consorzio, Capofila di A.T.I./A.T.S.); **le lettere, redatte su carta intestata del committente per ciascun corso, devono contenere tutti i dati e le informazioni indicati dal fac-simile predisposto dalla Provincia, devono fare esplicito riferimento al corso ed essere sottoscritte in originale. Nella lettera di incarico, l'impresa committente deve dichiarare la propria dimensione (grande, media, piccola, micro) secondo la classificazione di cui al paragrafo 1e) del presente Bando, il numero di addetti complessivo e il numero degli allievi-dipendenti interessati dall'intervento formativo;**
- 9. dichiarazione** delle imprese coinvolte in ciascun corso (sia in qualità di committenti che di soggetti presentatori in caso di formazione diretta) prevista per l'accesso agli aiuti di stato ai sensi della L. n. 11/2005 art. 16 bis (clausola Deggendorf);
- 10. dichiarazione** delle imprese coinvolte in ciascun corso (sia in qualità di committenti che di soggetti presentatori in caso di formazione diretta) di aver ottemperato per i 12 mesi precedenti la domanda al versamento all'INPS dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 12 della L. n. 160/75 e s.m.i., nella misura dello 0,30 per cento del monte salari;
- 11. solo se il beneficiario del contributo (operatore presentatore o committente) è una grande impresa, dichiarazione**, firmata dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa, relativa all'effetto incentivazione di cui al paragrafo 3d).

L'assenza o l'irregolarità anche di uno solo degli elementi dal punto 1 al punto 7 comporta l'inammissibilità della domanda.

L'assenza o l'irregolarità delle lettere di cui al punto 8 e/o dei documenti di cui ai punti 9, 10 e 11 comporta per ciascun intervento l'esclusione dei committenti a cui sono riferite.

Analogamente la mancanza dei requisiti di appartenenza all'ambito prioritario della/e impresa/e interessata/e all'intervento comporta l'esclusione della committenza di tale/i impresa/e.

5c2) Documentazione relativa ai corsi soggetti a particolari vincoli di cui al paragrafo 2c)

Nei casi di formazione diretta da parte di un'impresa sulle attività formative in materia di sicurezza per le quali è prevista l'erogazione da parte di soggetti aventi specifiche caratteristiche, oltre alla documentazione di cui al precedente sottoparagrafo 5c1), ciascuna scheda corso dovrà contenere, nell'apposita sezione del modulo dedicata alla descrizione dell'attività didattica o in un documento allegato alla domanda, una dichiarazione recante l'impegno a realizzare il corso tramite un soggetto formatore avente le caratteristiche previste dalle specifiche disposizioni di settore, riportate nella descrizione del percorso formativo standard riportata sul sito <http://collegamenti.org> citato al paragrafo 2c).

L'assenza o l'irregolarità della documentazione suddetta comporta l'inammissibilità del singolo intervento o del committente a cui è riferita.

Nel caso di interventi riferiti a una specifica categoria di persone tutti i partecipanti al corso dovranno essere in possesso dei requisiti di appartenenza a tale categoria.

5d) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda

La domanda, come sopra formulata, deve inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

- 1) **qualora il presentatore sia un consorzio di imprese, un'agenzia formativa, un'associazione, una fondazione o un ente non iscritto in camera di commercio:** copia conforme dello statuto (per gli enti di emanazione di cui all'art. 11 - lettera b - della L. R. 63/95, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante);
- 2) **inoltre per i soli consorzi di imprese:** dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio attestante che tutte le imprese committenti interessate dal progetto sono aderenti al consorzio medesimo da una data antecedente la presentazione della domanda. Qualora nell'apposita sezione del modulo vengano individuati tra i soggetti partner imprese/enti consorziati che non figurano tra i committenti, la succitata dichiarazione di adesione al consorzio deve esplicitamente richiamare anch'essi;
- 3) **qualora il presentatore sia un'impresa:** copia della visura camerale di data non anteriore a 6 mesi;
- 4) **qualora il presentatore sia uno studio professionale:** dichiarazione, redatta su carta intestata dello studio, attestante la data di avvio dell'attività ed il numero di dipendenti e collaboratori;
- 5) **qualora il presentatore sia un'impresa capofila di A.T.I. o un'agenzia formativa capofila di A.T.S.:** copia conforme dell'atto costitutivo dell'A.T.I. o dell'A.T.S. (per le sole ATI/ATS già costituite);
- 6) **qualora in un intervento si proponga la destinazione anche a committenti di altre province:** nota recante la motivazione della proposta.

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la domanda, deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda** (per i punti da 1 a 5) **o dei committenti localizzati in province piemontesi diverse dalla provincia di Torino** (per il punto 6), **entro 20 giorni** dalla presentazione della domanda.

La Provincia di Torino si riserva la facoltà di richiedere al soggetto presentatore ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o documentazione connessa ai successivi controlli. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti presso gli archivi di altre pubbliche amministrazioni riferiti a titolari o committenti di domande presentate sono acquisiti d'ufficio.

Per le A.T.I./A.T.S. in fase di costituzione la copia conforme dell'atto costitutivo deve essere consegnata agli uffici competenti prima o contestualmente all'atto di adesione che deve essere prodotto necessariamente prima dell'attivazione dei corsi finanziati.

Nel caso in cui la sede interessata dalla formazione non sia ancora accreditata all'atto della presentazione della domanda, l'accertamento della condizione di avvenuto accreditamento è posticipato fino al quarantesimo giorno successivo alla data di comunicazione degli esiti di istruttoria di cui al par. 7a); **la persistenza del mancato accreditamento oltre tale scadenza comporta la revoca dell'autorizzazione relativa alle attività riferite a tale sede.**

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. **L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, comporta la immediata cancellazione della domanda ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca.**

Gli operatori che avessero già prodotto gli statuti richiesti, in copia conforme, in occasione di precedenti Bandi sia regionali che provinciali, qualora non siano sopravvenute variazioni, sono esentati da una nuova presentazione. In tal caso devono tuttavia citare numero di protocollo e data della domanda a cui tali documenti sono stati allegati.

6a) Verifiche di ammissibilità della domanda

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le domande**:

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 5b);
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o con la firma non autenticata secondo le modalità di legge (prive della copia del documento di identità del firmatario o con copia di un documento di identità non in corso di validità o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda per la Provincia di Torino prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione integrante/obbligatoria richiesta;
- presentate da soggetti diversi dagli operatori indicati al precedente paragrafo 1b);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l' identificazione delle proposte;
- inoltrate da soggetti sottoposti alle penalità di presentazione di cui al paragrafo 7i).

6b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi/interventi

Non saranno considerati ammissibili e pertanto **saranno respinti gli interventi**:

- riferiti ad azioni non previste dal presente Bando o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione o non sia identificato nell'accordo/attestazione tra le parti sociali;
- per i quali la sede accreditata di riferimento e/o l'eventuale sede occasionale non siano localizzate nel territorio della Provincia (solo per le attività di formazione indiretta);
- presentati a una Provincia diversa da quella di competenza;
- per i quali tutti gli operatori committenti non abbiano titolo di partecipazione (*);
- non conformi, per contenuti, azione o destinatari, alle condizioni previste dal presente Bando;
- non coerenti con le indicazioni previste per le attività eventualmente svolte in FAD.;
- non corredate della documentazione inerente la committenza, nei casi in cui questa sia richiesta (*);
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere dell'autorità competente, ove richiesto;
- che abbiano ottenuto punteggio pari a zero nella valutazione di congruenza interna (criterio 2.1).

(*) i committenti di un corso senza titolo di partecipazione o per i quali manchi la documentazione richiesta sono cancellati d'ufficio.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma, se richieste, si considera **irregolare** e comporta **l'inammissibilità della domanda o del corso oppure la cancellazione del committente a cui è riferita.**

Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

È oggetto di verifica di ammissibilità la composizione dell'eventuale partenariato.

6c) Correzioni d'ufficio

In sede istruttoria, gli interventi che eccedano i parametri di spesa o di valore atteso indicati al precedente paragrafo 4c) sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e le quote di cofinanziamento ad essi relative sono conseguentemente ricalcolate. Analogamente sono proporzionalmente ridotti gli importi nel caso in cui uno o più committenti siano cancellati d'ufficio.

Nel caso di committenti presenti su due o più interventi, i cui dati dimensionali risultino discordanti, la Provincia di Torino, compiuti i necessari accertamenti provvede alla correzione d'ufficio. Analogamente si provvede alla correzione d'ufficio, sulla base di quanto dichiarato nella lettera di committenza, qualora il numero di allievi indicato su questa risulti inferiore al numero di allievi inserito sulla scheda corso.

6d) Nucleo di valutazione

La valutazione dei progetti di cui al presente Bando è affidata al personale del Servizio Formazione Professionale assegnato all'Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati. Tale nucleo di valutazione è presieduto dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

6e) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza

I progetti presentati ai sensi del presente Bando e in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità, ancorché non finanziati tramite fondi comunitari, sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti al Programma Operativo Regionale FSE Ob. 2 2007-2013.

I criteri di valutazione sono raggruppati nelle seguenti classi:

<i>Classe</i>	<i>%</i>	<i>Punteggio massimo</i>
1) Soggetto proponente	30%	300
2) Caratteristiche della proposta progettuale	50%	500
3) Sostenibilità	20%	200
Totale	100	1.000

6f) Criteri di valutazione di merito

Criteri riferiti al soggetto presentatore (pt. 300)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
1)	Soggetto proponente	300
1.1	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	300

Criteri riferiti al singolo intervento proposto (pt. 700)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
2)	Caratteristiche della proposta progettuale	500
2.1	Congruenza tra durata, contenuti, figura proposta, progetto e attrezzature	500
3)	Sostenibilità	200
3.1	Potenzialità della sede operativa	200

Il punteggio del criterio 2.1 è assegnato a seguito di esame di merito dei contenuti formativi del singolo intervento. Nel caso in cui il punteggio per il criterio 2.1 risulti pari a zero il corso è respinto.

Il punteggio è graduato secondo quanto previsto dallo specifico Manuale tecnico di valutazione predisposto dal Servizio Formazione Professionale della Provincia di Torino.

Il punteggio totale di ogni progetto è dato dal punteggio relativo al rispettivo presentatore cui si somma la media ponderata dei punteggi ottenuti per i corsi che lo compongono.

6g) Formazione delle graduatorie

A seguito della valutazione di merito i progetti sono ordinati in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto.

La graduatoria è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli piani, in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi; allo scopo di garantire il più diffuso utilizzo delle risorse, in caso di pari punteggio sarà data precedenza ai progetti di minore importo e, tra questi, ai progetti con maggior numero di allievi; a seguire sarà data precedenza ai progetti con migliore valutazione tecnico-didattica (criterio 2.1). Ove a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto si determinassero ancora situazioni di parità, i relativi progetti saranno ordinati in graduatoria secondo il rispettivo numero di protocollo.

Per ciascuno degli ambiti prioritari indicati al paragrafo 2a), viene stilata una distinta graduatoria, nel rispetto dell'ordine definito dalla graduatoria generale.

L'approvazione dei progetti avviene per ciascuna graduatoria di ambito prioritario a seguito della valutazione di ammissibilità, operata secondo i criteri di cui ai precedenti paragrafi 6a) per quanto attiene il progetto nel suo insieme e 6b) per quanto attiene ciascun intervento che lo compone, **nell'ordine in essa definito e fino alla concorrenza delle disponibilità assicurate all'azione medesima**; il finanziamento dei progetti di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all'ultimo intervento interamente finanziabile.

Qualora, dopo le eventuali compensazioni tra le risorse previste al paragrafo 3a), permangano residui dovuti a carenza di domanda ammissibile, il Dirigente del Servizio Formazione Professionale ha facoltà, con proprio provvedimento anche contestuale all'approvazione delle graduatorie, di riaprire lo sportello di presentazione delle domande oppure di destinare tutte le somme residue all'assegnazione ai lavoratori di buoni di partecipazione per la frequenza delle attività formative a catalogo ai sensi del Bando relativo alle azioni di Formazione Continua a Iniziativa Individuale. Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale ha altresì facoltà di disporre, con proprio atto, in caso di ulteriori disponibilità di fondi, lo scorrimento delle graduatorie per consentire il finanziamento del maggior numero degli interventi formativi ammissibili.

6h) Attività escluse

Le attività appartenenti a domande respinte, che di conseguenza non siano state autorizzate, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'approvazione in periodi successivi.

Cap. 7) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

7a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative

A conclusione della fase di valutazione degli interventi il Dirigente del Servizio Formazione Professionale ne approva le graduatorie ed autorizza per ognuna di esse, fino alla concorrenza delle rispettive disponibilità, l'avvio degli interventi stessi, dandone comunicazione ai singoli operatori interessati.

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio degli interventi approvati con i relativi titoli, durate, parametri e importi, e stabilisce altresì il termine massimo entro il quale gli stessi devono essere avviati e conclusi. Tutti i corsi devono concludersi **entro sei mesi** dalla data di protocollo della suddetta comunicazione (tale decorrenza è sospesa nel mese di agosto).

Il riconoscimento di avvenuto inizio è subordinato a una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsto dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni per l'attivazione dei corsi, la stipula di apposito atto di adesione, la gestione dei registri, delle attività e, in generale, le modalità di attuazione della procedura sono oggetto di apposite determinazioni reperibili sul sito Internet della Provincia di Torino. **In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute negli atti sopra citati si applicano le penalità previste nelle determinazioni medesime.**

7b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi

Gli interventi di formazione indiretta di cui un operatore propone la realizzazione in provincia di Torino devono fare riferimento a una o più sedi accreditate dell'operatore stesso localizzate sul territorio della Provincia. Gli interventi di formazione indiretta, anche se riferiti a sedi accreditate nella Provincia di Torino, non possono comunque essere svolti al di fuori del territorio provinciale. Non è consentito l'avvio di attività riferite a sedi operative non accreditate.

Non è in alcun modo ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore titolare dell'autorizzazione medesima. La delega è ammessa per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi titolari non possano disporre in maniera diretta e **nel limite del 30% dell'importo di ciascuna delle categorie di spesa su cui insistono i costi delle attività oggetto di delega.** Tale limite non si applica agli interventi di formazione diretta. Essendo condizionate a specifica autorizzazione, **tutte le attività oggetto di delega devono essere dettagliatamente descritte e motivate sul progetto.** Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso, anche per le attività delegate, il titolare dell'autorizzazione.

L'operatore titolare del finanziamento può realizzare le attività anche attraverso soggetti partner con i quali intercorra uno specifico e documentabile vincolo giuridico generale (ad es. consorzio, associazione tra enti/imprese, gruppi di imprese, ecc.) o specifico (accordo ad hoc, redatto in forma scritta, per la realizzazione del progetto formativo). In ogni caso è presupposto essenziale, in fase di presentazione del progetto, l'individuazione dei partner, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso, anche per le attività realizzate dai partner, il titolare dell'autorizzazione. I partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate.

Le attività affidate ad un partner (autorizzato) non costituiscono delega. Non costituisce delega neppure l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

L'operatore autorizzato, che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, deve acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile.

Le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico; eventuali attività di addestramento comprese nel programma approvato ed il cui svolgimento sia previsto in affiancamento sul posto di lavoro potranno impegnare al massimo un quarto della durata effettiva del corso.

Nel caso di progetti di cui siano titolari A.T.I., A.T.S., Consorzi di imprese o Agenzie formative, e in generale in tutti i casi di formazione indiretta, le aziende/enti committenti devono essere obbligatoriamente individuati all'atto della presentazione della domanda e i dati ad essi relativi devono essere riportati nell'apposita sezione del modulo di presentazione.

La domanda deve riportare in allegato, per ogni intervento, le specifiche lettere di incarico al capofila dell'ATI/ATS, al Consorzio o all'Agenzia titolare da parte delle imprese committenti, esplicitamente riferite

alla realizzazione del corso stesso; non sono considerate ammissibili, generiche manifestazioni di interesse alle attività formative proposte o comunicazioni prive di riferimento ai singoli interventi oggetto della domanda.

Il numero di imprese/enti committenti di un corso non può superare il valore atteso allievi dichiarato.

In fase di presentazione della domanda su ciascun corso non può essere inserito un numero di allievi diverso dal valore atteso dichiarato; per consentire l'iscrizione e la frequenza di allievi in eccedenza rispetto al numero indicato a progetto, sarà possibile tramite la procedura di inizio corsi l'inserimento di allievi in sovrannumero, senza effetto ai fini economici. Questi potranno appartenere alle sole committenti autorizzate e dovranno essere ad esse rispettivamente collegati.

Non potranno in ogni caso essere inseriti allievi, neppure in veste di uditori (senza titolo di partecipazione), appartenenti ad **imprese non committenti.**

La realizzazione di attività formative assoggettate a normative specifiche (qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere) e/o di settore deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalle normative medesime.

7c) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni della titolarità del progetto, della committenza, dei soggetti partner, degli importi finanziari approvati, del titolo dei corsi, né di alcuno degli elementi caratterizzanti il progetto o che abbiano concorso alla definizione della posizione in graduatoria del progetto stesso.**

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale dell'operatore titolare del progetto o dei committenti, preliminari o determinatesi in corso d'opera, **devono essere tempestivamente comunicate,** ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, **e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo.**

L'eventuale ritiro di un committente comporta, in sede di consuntivo, la detrazione del contributo pubblico a esso autorizzato dall'importo approvato per il corso. La rinuncia da parte della totalità dei committenti comporta la cancellazione del corso.

7d) Certificazioni delle competenze acquisite

Gli operatori che intendono richiedere la certificazione pubblica di qualifica ai sensi della L. R. 63/95 devono attenersi alle procedure previste dalla specifica normativa regionale.

In ogni caso l'operatore rilascia al termine dell'attività a ciascun partecipante un'attestazione sulla quale sono indicati: il titolo del corso frequentato, la durata in ore e il periodo di frequenza.

7e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi

Il preventivo di ogni intervento, redatto per ciascuna finalità di spesa, **una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore-formazione previste per il numero di allievi corrispondente (o superiore) al valore atteso dichiarato (incluso l'eventuale incremento premio richiesto).**

La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi e all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie e provinciali.

Si considerano conteggiabili, a titolo di **partecipanti effettivi, gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore a un terzo della durata totale effettiva del corso, a eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.**

Nel caso in cui il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa risulti inferiore al valore atteso approvato, si procede alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile in relazione alle ore di formazione regolarmente svolte.

Le spese sostenute, ancorché dimostrate secondo le citate disposizioni amministrative, **sono riconoscibili solo fino alla concorrenza del massimale come sopra rideterminato.**

Non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a corsi diversi. Non è inoltre ammessa a consuntivo la compensazione tra le ore svolte in modalità frontale e le eventuali ore svolte in FAD.

Non possono essere ammessi a consuntivo interventi formativi, anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto **almeno un terzo delle ore previste** dalla relativa autorizzazione o sia inferiore al limite minimo di durata degli interventi fissato dal presente Bando. In tali casi l'operatore deve provvedere alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in precedenza a titolo di acconto, secondo modalità e tempi determinati con appositi provvedimenti.

Si fa riferimento a quanto già indicato al paragrafo 4b) in relazione alle modalità per il calcolo della retribuzione allievi e al rispetto, anche a consuntivo, della regola per cui la somma dell'importo relativo alla retribuzione allievi (che concorre esclusivamente alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente

committente) e dell'importo relativo ai costi indiretti, non può superare la somma degli importi inerenti gli altri costi dell'intervento.

7f) Controllo e rendicontazione

Le disposizioni inerenti il controllo degli interventi sono oggetto di specifici provvedimenti.

L'operatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile per le dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda e di ogni altra attestazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Gli esiti dei controlli operati sulle attività autorizzate ai sensi del presente Bando concorreranno alla valutazione delle proposte relative a Bandi/sportelli successivi.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine corso, finalizzata ad assicurare l'implementazione degli indicatori di sorveglianza.

Il beneficiario titolare dell'autorizzazione presenta il rendiconto relativo alle azioni cofinanziate nell'ambito del quale sono presenti specifiche sezioni riservate alle spese sostenute dagli eventuali partner, che rendicontano necessariamente a costi reali.

Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste, si disporrà, previa comunicazione all'operatore, la sospensione dell'autorizzazione e/o l'avvio del procedimento per la revoca dei contributi.

I corsi per RSPP e ASPP e in generale i corsi assoggettati a normative specifiche che risultino svolti da soggetti formatori privi delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni, ancorché realizzati, non sono ammessi a rendiconto.

Entro 90 giorni dal termine delle attività, l'operatore è tenuto a predisporre il rendiconto sull'apposita procedura informatica e a richiederne la verifica da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione utilizzando la funzione "data richiesta revisore". **Decorsi inutilmente 180 giorni dal termine ultimo per la conclusione delle attività previsto dal paragrafo 7a) l'Amministrazione si riserva di procedere alla revoca dell'intero finanziamento e al recupero delle somme eventualmente già erogate.**

7g) Pubblicizzazione delle attività

L'eventuale pubblicizzazione delle attività di cui al presente Bando deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 della L. n. 903/1977 e nell'art. 4 della L. n. 125/1991, nonché negli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in quanto applicabili.

Su manifesti, volantini, attestati ecc. relativi alle azioni autorizzate, deve essere sempre raffigurato il Logo della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Fondo Sociale Europeo.

7h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue

Entro la data indicata sull'autorizzazione, l'operatore è tenuto a terminare tutti gli interventi oggetto dell'autorizzazione stessa.

I progetti e/o gli interventi che non risultino iniziati alla suddetta scadenza sono cancellati d'ufficio e il relativo contributo si intende revocato, senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione. Analogamente si intendono non rendicontabili le quote di contributo ascrivibili ad attività svolte oltre la scadenza medesima, anche se regolarmente iniziate.

Gli importi derivanti dalle suddette cancellazioni sono resi disponibili, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio di Formazione Professionale, per l'apertura di ulteriori sportelli di presentazione o per l'assegnazione di voucher per le attività di formazione continua a iniziativa individuale.

7i) Penalità

Nei casi di mancata o parziale attuazione di interventi autorizzati, per rinuncia ovvero anche determinatasi a seguito della revoca di cui al precedente paragrafo 7h), indipendentemente dal fatto che abbiano o meno indotto restituzione di indebiti, **si applicano all'operatore titolare le penalità** descritte di seguito.

1) Parziale attuazione di un piano approvato, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione dei corsi in esso contenuti, anche determinatasi a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del numero di allievi:

in aggiunta alle riduzioni di contributo derivanti dalla rideterminazione parametrica effettuata in base all'attività effettivamente svolta,

- per una diminuzione del monte ore per allievi complessivo del progetto fino al 20% del valore approvato: nessuna ulteriore penalità;

- per una diminuzione del monte ore per allievi complessivo del progetto superiore al 20% del valore approvato, all'importo riconosciuto a consuntivo a seguito delle verifiche contabili e dell'applicazione di tutte le rideterminazioni e penalità previste dal presente bando si applica un'ulteriore riduzione percentuale progressiva definita dalla seguente relazione :

RIDUZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO = (PERCENTUALE DI DIMINUZIONE DEL MONTE ORE – 20) X 0,3.

2) Mancata attuazione di un piano approvato: l'operatore perde il diritto a richiedere/ottenere contributi a valere sul presente e sui successivi Bandi relativi alla Formazione Continua ex L. n. 236/93 **per il periodo immediatamente seguente** all'accertamento della carenza.

Qualora con il medesimo provvedimento siano stati approvati più progetti allo stesso operatore, si considera mancata attuazione (con la conseguente applicazione della penalità sub 2) la mancata realizzazione dei 4/5 dei corsi complessivamente costituenti i suddetti progetti.

Le penalità sub 1) e sub 2) del presente paragrafo sono tra loro cumulabili.

Non sono conteggiati a titolo di mancata attivazione, e pertanto non incorrono in penalità, i corsi ritirati prima dell'approvazione della graduatoria.

7l) Scadenza dell'autorizzazione

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si deve attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare interventi di cui al presente Bando e l'atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in essi previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifici l'evenienza.

Per le attività oggetto di un'autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non può vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Amministrazione provinciale.

Cap. 8) DISPOSIZIONI FINALI

8a) Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione

Gli operatori titolari di corsi presentati, ma non ancora autorizzati, che intendano avviare le attività in attesa di eventuale finanziamento, devono darne comunicazione alla Provincia di Torino – Area Istruzione e Formazione Professionale. In caso di formazione indiretta l'avvio anticipato dei corsi è consentito solo se l'operatore è in regola con le procedure per l'accreditamento delle sedi formative interessate. Al fine di garantire la necessaria operatività delle procedure informatizzate, l'avvio è consentito a partire dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda.

Detta comunicazione, completa di tutti i dati richiesti per i corsi normalmente finanziati, deve essere accompagnata da una specifica dichiarazione, con la quale l'operatore si impegna:

- ad avviare il/i corso/i sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per i corsi normalmente finanziati;
- ad accettare il controllo degli organi comunitari, nazionali, regionali e provinciali a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui il corso attivato non sia finanziato.

Nell'eventualità in cui il corso per il quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio - gestione - controllo, risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Bando. Nel caso in cui il corso avviato anticipatamente risulti in seguito finanziabile, l'operatore è tenuto a regolarizzare immediatamente la comunicazione per via telematica dell'avvenuto inizio.

8b) Stipulazione dell'atto di adesione e modalità di finanziamento delle attività

I rapporti tra la Provincia e gli Operatori assegnatari di finanziamento sono regolati mediante apposito atto di adesione contenente le clausole riportate nel presente Bando.

Dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione, e a seguito di autocertificazione dell'avvenuto inizio dei corsi, la Provincia eroga, ai soli soggetti attuatori non aventi scopo di lucro, un unico acconto pari al 60% del finanziamento spettante alle attività avviate, rideterminando il valore dei corsi nel caso in cui, ad inizio attività, il numero degli allievi (Valore Atteso) sia diminuito rispetto al preventivo. Detta dichiarazione deve essere accompagnata dalla certificazione fidejussoria a garanzia dell'acconto richiesto.

Il saldo, per gli Operatori che abbiano usufruito dell'acconto, o l'intero ammontare del finanziamento pubblico, per gli Operatori che non abbiano diritto all'acconto medesimo o che, pur avendone diritto, non lo abbiano richiesto, sono erogati a seguito di verifica del rendiconto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto di adesione si fa riferimento alle specifiche disposizioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie; in particolare l'Operatore si impegna a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative e di rendicontazione del programma considerato.

8c) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare

Le somme di cui al presente Bando costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese per la formazione del personale in esse impiegato, da erogare alle imprese stesse, ai loro consorzi o associazioni, agli enti di formazione (lettere a, b, c dell'art. 11 L. R. 63/95) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione del presente Bando, e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa che:

- a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la Provincia, nello svolgimento delle attività inerenti il Bando non riveste soggettività attiva in quanto non esercita né direttamente né indirettamente alcuna attività di impresa o attività di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva non essendo qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti sopra citati. Si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nel 10° comma dell'art.14 della Legge n. 537 del 24/12/1993;
- b) ai fini delle Imposte Dirette, le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della Legge n. 67 dell'11/03/1988.

Cap. 9) INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere all'assegnazione e all'erogazione del contributo. I dati raccolti sono conservati a cura dei Servizi competenti dell'Area Istruzione e Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia. Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino. Responsabili del trattamento, in relazione alle rispettive competenze, sono i Dirigenti dei Servizi Formazione Professionale, Monitoraggio delle Attività di Formazione Professionale e Amministrazione e Controllo dell'Area Istruzione e Formazione Professionale, ai quali gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATO "A"
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI
Allegato 1 al Reg. (CE) n. 800/2008

Articolo 1
Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

- Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un' influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non

permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.